



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA
Provincia di Piacenza

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE A
LIVELLO INTERCOMUNALE DI
CANILE MUNICIPALE**

Riferimenti normativi:.....	2
Art. 1 – Definizioni	3
Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione.....	3
Art. 3 - Composizione del Canile.....	3
Art. 4 - Organizzazione del Canile.....	4
Art. 5 - Governo e custodia dei cani	5
Art. 6 - Accettazione dei cani.....	5
Art. 7- Attività di Anagrafe Canina	6
Art. 8 - Registro di carico e scarico	6
Art. 9 - Cani identificati – Identificazione e rintraccio del proprietario - Riconsegna	7
Art. 10 - Cani non identificati	7
Art. 11 - Promozione delle adozioni	7
Art. 12 - Adozione a distanza dei cani ospitati nel Canile.....	7
Art. 13 - Adozione definitiva dei cani ospitati nel Canile	8
Art. 14 - Assistenza veterinaria.....	8
Art. 15 - Limitazione delle nascite.....	9
Art. 16 - Soppressione.....	9
Art. 17 - Decessi.....	9
Art. 18 - Smaltimento delle spoglie	10
Art. 19 - Attività del personale del canile	10
Art. 20 - Apertura al pubblico	10
Art. 21 - Tariffe	10
Art. 22 - Sanzioni	11

Riferimenti normativi:

- TULS n. 1265/1934;
- Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.1954, n. 320;
- L.14.08.1991, n. 281 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
- L.R. 07.04.2000,n. 27 “Nuove Norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina”, modificata con L.R: 06.04.2001, n. 7;
- Delibera Regionale 03.10.2000 “Definizione dei criteri, procedura e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchip”;
- Art. 727 CP come modificato con L. 22.11.19993, n. 473;
- L.R. 17.02.2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”;
- L. 20.07.2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
- Circolare Regionale 20.04.1999, n. 7 “L.R. 5/88 modificata dalla L.R. 41/94, riguardante norme per il controllo della popolazione canina. Requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”;
- Ordinanze ministeriali vigenti in tema di incolumità pubblica e tutela dell’aggressività dei cani;

Art. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **Canile Comunale:** struttura di proprietà del Comune di Fiorenzuola d'Arda con sede in Strada Battibue, 1 che svolge le funzioni di canile intercomunale in quanto punto di riferimento con i Comuni di Alseno, Bettola, Cortemaggiore, Farini, Vigolzone che vi hanno aderito con apposita convenzione;
 - b. **Gestore:** incaricato dal Comune per la gestione dei servizi del Canile di Fiorenzuola d'Arda. Svolge la sua attività nel rispetto della normativa vigente per conto e nell'interesse del Comune;
 - c. **Detentore:** come definito dalla L.R. 17.02.2005, n. 5 “Norme a tutela del benessere animale”;
 - d. **Proprietario:** Come definito dal Codice Civile;
 - e. **Accettazione:** procedura di introduzione di un cane nel canile;
 - f. **Procedura di identificazione:** procedura mediante la quale un proprietario provvede all'identificazione del proprio cane all'Anagrafe Canina del Comune dove risiede il suo proprietario;
 - g. **Cane non identificato:** soggetto per il quale non è in alcun modo possibile risalire ad un proprietario in quanto sprovvisto di microchip, tatuaggio leggibile o di altro sistema di rintraccio del proprietario;
 - h. **Cane identificato:** soggetto cui è applicato un microchip o che riporta tatuaggio perfettamente leggibile e che risulta iscritto all'Anagrafe Canina del Comune dove risiede il suo proprietario;
 - i. **Affido temporaneo:** procedura con la quale il Comune, anche tramite il Gestore, assegna a terzi, con documento scritto, in via temporanea, un cane iscritto all'anagrafe canina, compresi quelli di cui non è stato possibile rintracciare il proprietario;
 - j. **Cessione:** procedura con la quale il Comune anche tramite il Gestore, cede a terzi, con documento scritto, in via definitiva un cane di proprietà del Comune stesso;
 - k. **Comunicazioni tra il Canile Comunale e gli organi istituzionali (Comune, AUSL, Forze di Polizia):** ove previste dal regolamento devono avvenire per iscritto;

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Al fine di prevenire il randagismo e per favorire la corretta convivenza tra uomini ed animali viene regolamentato il servizio comunale di controllo e tutela della popolazione canina, in particolare la gestione del Canile Comunale di Fiorenzuola d'Arda (di seguito Canile).
2. Tale struttura ha la funzione di Canile intercomunale per i Comuni aderenti alla convenzione, nella consapevolezza che le problematiche connesse alla lotta al randagismo ed al controllo della popolazione canile.

Art. 3 - Composizione del Canile

1. Il Canile si compone dei seguenti reparti:
 - a. **Canile Sanitario (riservato ai cani in custodia temporanea):** è costituito da box separati fisicamente dal resto della struttura al fine di garantirne un adeguato isolamento sanitario. Vi sono ospitati i cani di nuova introduzione, con finalità di quarantena e controllo sanitario. Il periodo di vigilanza sanitaria è, salvo diversa disposizione dei veterinari, di 10 giorni. All'interno del canile sanitario sono disponibili nr. 1 box di specifico isolamento per i cani morsi da cani ed i soggetti vincolati a vigilanza sanitaria obbligatoria per patologie di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 320/54. La sua attività è strettamente vigilata dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Piacenza. Il Gestore del Canile garantisce il governo e le

operazioni di contenimento per tutti gli interventi sanitari e non, svolti nel canile sanitario. Trascorso il periodo di vigilanza sanitaria di 10 giorni il cane viene trasferito nella zona di ricovero permanente ed il Gestore provvede a redigere apposita scheda individuale.

- b. Ricovero permanente:** ospita i cani che hanno superato con esito favorevole il periodo di quarantena di 10 giorni presso il canile sanitario.
- c. Zone di servizio:** magazzino, ufficio, ambulatorio, aree di sgambamento;

Art. 4 - Organizzazione del Canile

1. Il Canile è gestito in economia da parte del Comune o mediante affidamento ad un Gestore terzo. I compiti sono definiti dall'art. 2 della L.R. 07.04.2000, n. 27.
2. Al Comune compete inoltre:
 - a. Aggiornare l'anagrafe canina con i dati forniti dal Gestore o concordare con esso l'eventuale trasferimento delle competenze di aggiornamento al Gestore medesimo;
 - b. Predisporre la modulistica necessaria al funzionamento del Canile ed allegata al presente regolamento;
 - c. Definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dal Canile;
 - d. Collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione;
 - e. Concordare col Gestore tempi e modalità di apertura al pubblico del Canile;
 - f. Comunicare al Gestore l'elenco degli enti autorizzati ufficialmente alla consegna dei cani;
 - g. Vigilare sull'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento;
3. Compiti del Servizio Veterinario AUSL di Piacenza: sono quelli definiti dall'art. 4 della L.R. 07.04.2000, n. 27. All'AUSL compete inoltre la vigilanza al fine di garantire la salute ed il benessere degli animali ospitati, garantire il rispetto ed il mantenimento di idonee condizioni igienico sanitarie delle strutture ed attrezzature del canile; vigila inoltre sull'applicazione della normativa vigente e del presente Regolamento.
4. Compiti del Gestore del Canile: all'interno del canile, nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento e delle convenzioni con i Comuni, al Gestore compete:
 - a. eseguire il servizio di accettazione dei cani;
 - b. rintracciare i proprietari dei cani identificati al fine della riconsegna del cane;
 - c. provvedere, previo rilascio di apposita ricevuta, alla riscossione dai proprietari degli emolumenti previsti dal Comune di Fiorenzuola d'Arda;
 - d. governare, sorvegliare e provvedere alla cura di tutti i cani presenti nella struttura;
 - e. pulire e provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e spazi;
 - f. gestire l'attività dell'Anagrafe canina all'interno del Canile in collaborazione con l'Anagrafe canina comunale. In particolare deve provvedere ad applicare entro 24 ore, escluso festivi, il microchip ai cani non identificabili, catturati, abbandonati o ritrovati in condizioni di randagismo. La comunicazione del ritrovamento del cane va inoltrata al proprietario tempestivamente e comunque entro 72 ore, escluso festivi;
 - g. organizzare l'attività di assistenza veterinaria;
 - h. organizzare l'attività di adozione a distanza dei cani e di cessione definitiva degli stessi;
 - i. organizzare l'accesso al canile da parte dei cittadini interessati con orari e modalità predefinite;
 - j. provvedere alla tenuta nonché alla gestione della documentazione di canile di propria competenza, allegata la presente regolamento;

1. schede di accettazione in canile.
2. Registro di carico e scarico cani
3. Scheda individuale del cane
4. Scheda di affido temporaneo cane
5. Scheda di cessione definitiva cane
6. Scheda di rinuncia di proprietà

Art. 5 - Governo e custodia dei cani

1. I cani sono custoditi presso il canile nel rispetto delle buone norme di governo e mantenimento la cui ottemperanza è vigilata dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Piacenza.
2. Dovrà essere posto in essere ogni possibile sforzo al fine di mantenere una adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi cani nei box.
3. Parimenti dovrà essere previsto un servizio di rieducazione di cani con comportamento alterato, aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti derivanti da maltrattamenti o da uno stato di abbandono.
4. Il governo e mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica degli elementari atti finalizzati alla buona salute del cane.
5. L'alimentazione del cane deve garantire in ragione dell'età, situazione climatica e condizioni generali dell'animale, la corretta copertura dei fabbisogni nutritivi.
6. E' consentita sia l'alimentazione con mangime secco preconstituito, sia la razione sotto forma di pastone. Non devono essere somministrati al cane avanzi e qualunque altro alimento non riconosciuto idoneo dai veterinari della struttura o dai veterinari ufficiali dell'AUSL di Piacenza.
7. In ulteriore dettaglio si prevede:
 - a. La verifica quotidiana dello stato di tutti i cani al fine di identificare quelli da sottoporre a controllo clinico;
 - b. La pulizia quotidiana dei box;
 - c. Distribuzione dell'alimento;
 - d. Lo sgambamento degli animali secondo un piano di lavoro interno preventivamente dichiarato;
8. Il Gestore è responsabile del personale addetto al canile, ne cura la formazione, l'aggiornamento e vigila affinché tale personale attenda alle proprie mansioni con scrupolo e completezza.

Art. 6 - Accettazione dei cani

1. L'accettazione dei cani al canile avviene nei casi di seguito indicati:
 - a. Consegna dei cani randagi e vaganti, da parte dei Comuni convenzionati;
 - b. Su disposizione degli organi di Polizia o del Servizio Veterinario dell'AUSL;
 - c. Recupero da parte del Gestore di cani randagi e vaganti sul territorio comunale;
 - d. Su disposizione del Comune di Fiorenzuola e dei Comuni convenzionati nei seguenti casi:
 1. rinuncia della proprietà del cane. Pertanto devono essere raccolte dal Gestore le richieste di rinuncia di proprietari che prima non abbiano ricevuto la regolare autorizzazione dal Comune di residenza; sul cane rinunciato non è possibile attivare forme di adozione a distanza da parte del rinunciatario o di persona appartenente al suo nucleo familiare, ai fini della tutela e del benessere dell'animale stesso,

2. altre situazioni di volta in volta preventivamente autorizzate dai Comuni.
2. La procedura di accettazione di un cane comporta:
 - a. La compilazione e firma da parte di chi consegna il cane dell'apposito modulo (fac-simile in allegato);
 - b. La verifica dei dati da parte del Gestore, in particolare l'iscrizione dell'animale all'Anagrafe Canina Comunale;
3. Pertanto l'operatore addetto, a seguito dell'accettazione del cane al canile provvede:
 - a. A verificare il modulo di consegna ed in particolare l'identificazione del cane;
 - b. Ad iscrivere l'animale su apposito registro;
4. I cani con aggressività non controllata vendono accettati al canile secondo le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale 14.05.2007, n. 647.

Art. 7- Attività di Anagrafe Canina

1. In ottemperanza alle disposizioni vigenti il Gestore opera all'interno del canile l'attività di anagrafe canina per conto del Comune di Fiorenzuola d'Arda. In particolare:
 - a. Si approvvigiona periodicamente presso il Comune di Fiorenzuola d'Arda, di una scorta di microchip e relativa modulistica da utilizzare per l'identificazione di tutti i cani non identificati;
 - b. È responsabile dell'applicazione di detti microchip e della redazione della documentazione connessa;
 - c. Tiene aggiornata la situazione degli animali presenti al canile mediante compilazione del registro di entrata/uscita;
 - d. È responsabile delle comunicazioni al Comune di Fiorenzuola d'Arda, ed eventualmente ad altri Comuni interessati per quanto attiene agli affidamenti e alle cessioni dei cani;
 - e. Trasmette al Comune di Fiorenzuola d'Arda la situazione delle presenze al canile secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In conformità a quanto previsto all'art. 4 c. 2 lettera a), in caso di trasferimento delle competenze generali in materia di anagrafe canina al Gestore, saranno a sua cura tutte le attività ordinariamente in capo al Comune;

Art. 8 - Registro di carico e scarico

1. A norma dell'art. 17 L.R. 27/2000, il Gestore ha l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico dei cani (fac-simile allegato). Tale documento serve per rintracciare tutte le introduzioni nel canile e le successive uscite dei cani.
2. Le introduzioni vengono registrate all'accettazione del cane al canile sanitario.
3. Le uscite vengono registrate al verificarsi delle seguenti evenienze:
 - a. Restituzione al proprietario;
 - b. Affidamento temporaneo del cane;
 - c. Cessione definitiva del cane;
 - d. Decesso del cane;
4. Sulla base di questo registro vengono effettuate le comunicazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
5. Tale registro, costituito da pagine numerate progressive ed inamovibili, dovrà essere vidimato dall'Azienda AUSL di Piacenza.

Art. 9 - Cani identificati – Identificazione e rintraccio del proprietario - Riconsegna

1. Nel caso di un cane identificato, il Gestore:
 - a. Avvia l'iter di rintraccio del proprietario (sito Banca dati Regionale, Anagrafi Canine Comunali – ENCI);
 - b. Rintracciato il proprietario provvede alle necessarie e formali comunicazioni lo contatta tempestivamente al fine di dar corso al ritiro dell'animale;
2. Ai fini del ritiro il proprietario dovrà presentare:
 - a. Dichiarazione di proprietà (iscrizione all'Anagrafe Canina Comunale);
 - b. Documento di identità o in caso di ritiro da parte di terzi, specifica delega compilata;
3. Il proprietario è tenuto al pagamento delle tariffe in vigore di cui al presente Regolamento;
4. Ai sensi dell'art. 925 del Codice Civile l'animale identificato, per il quale il proprietario avvisato che il suo cane si trova al canile, non lo reclama entro 20 gg. da tale avviso, diviene di proprietà del Comune di Fiorenzuola d'Arda.

Art. 10 - Cani non identificati

1. Dell'avvenuta introduzione di un cane non identificato nel Canile verrà data comunicazione alle Anagrafi Canine dei Comuni convenzionati (se il cane è proveniente da tali comuni) ed al Comune di Fiorenzuola d'Arda. Il cane sarà obbligatoriamente sottoposto ad identificazione elettronica con microchip messi a disposizione dal Comune di riferimento.
2. Qualora il cane non identificato, venga reclamato, il sedicente proprietario, il cui comportamento sarà valutato, anche alla luce di un eventuale procedimento sanzionatorio ai sensi della L.R. 27/2000 dovrà prima della riconsegna:
 - a. Presentare dichiarazione scritta di proprietà dell'animale;
 - b. Pagare i costi per i servizi di Canile come tariffati dal Comune di Fiorenzuola d'Arda.
3. Il Gestore provvederà alla comunicazione del rintraccio del proprietario con restituzione del cane identificato al Comune di Fiorenzuola d'Arda ed al Comune di residenza del proprietario.

Art. 11 - Promozione delle adozioni

1. L'attività di promozione delle adozioni. Così come quella di ricerca dei proprietari dei cani regolarmente identificati e quella di affido dei cani randagi è di primaria importanza per contenere, per quanto possibile, il numero dei cani in ricovero permanente.
2. A tal fine il Gestore provvederà a divulgare adeguatamente, utilizzando anche i mezzi di informazione di massa, l'elenco dei cani ricoverati, oltre ad assicurare la necessaria collaborazione con l'associazione di volontari che supporta le attività di gestione del canile comunale.
3. L'affido/cessione non può avvenire in favore di persone colpevoli di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali.

Art. 12 - Adozione a distanza dei cani ospitati nel Canile

1. Possono essere dati in adozione a distanza i cani ospitati nel Canile di Fiorenzuola d'Arda per i quali, nonostante l'identificazione, non sia stato possibile risalire al proprietario.

2. L'Amministrazione fissa annualmente il corrispettivo economico che si intende applicare ai richiedenti l'adozione a distanza.
3. I cani vengono affidati regolarmente identificati con microchip.
4. Al momento dell'affido, il Gestore consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido (fac simile allegato), copia della scheda sanitaria riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti.
5. Al fine di favorire l'adozione definitiva del cane, è consentito all'affidatario poter ospitare presso la propria abitazione, per un periodo concordato col Comune tramite il Gestore, il cane stesso.
6. Qualora il cane possa essere affidato in via definitiva a persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 5 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane.
7. In relazione alla sterilizzazione degli animali affidati temporaneamente si fa riferimento al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente.
8. I dati dell'affidatario e del cane vengono comunicati all'Anagrafe canina del comune di Fiorenzuola d'Arda ed a quella di residenza dell'affidatario.

Art. 13 - Adozione definitiva dei cani ospitati nel Canile

1. Possono essere dati in adozione definitiva i cani di proprietà del Canile di Fiorenzuola d'Arda:
 - a. derivati da rinunce di proprietà;
 - b. regolarmente identificati per i quali il proprietario, avvisato che l'animale si trova al canile, non provveda a reclamarlo entro 20 giorni;
2. La procedura che il Gestore attua per le adozioni definitive dei cani, deve essere in ottemperanza alla normativa vigente e preventivamente comunicata, all'inizio dell'attività, al Comune di Fiorenzuola d'Arda ed al servizio veterinario dell'AUSL.
3. I cani vengono ceduti regolarmente identificati con microchip, vaccinati e sterminati.
4. In relazione alla sterilizzazione degli animali ceduti si fa riferimento al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente.
5. Al momento della cessione il Gestore consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido/cessione, copia della scheda sanitari riportante i vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti., I dati del nuovo proprietario e del cane vengono comunicati all'Anagrafe Canina del Comune di Fiorenzuola d'Arda ed a quella di residenza del nuovo proprietario.

Art. 14 - Assistenza veterinaria

1. Il Gestore del canile assicura l'attività di assistenza veterinaria su tutti gli animali del Canile. A tal fine è attivato presso il canile una struttura ambulatoriale. Il Gestore provvederà a comunicare al Servizio Veterinario dell'AUSL di Piacenza, i/il nominativi/o dei/l veterinari/o operanti nonché ogni successiva variazione. Tale comunicazione dovrà precisare: numero di giorni ed orari di presenza dei medici veterinari convenzionati.
2. L'assistenza di cui sopra comprende:
 - c. la visita clinica degli animali introdotti in canile;
 - d. l'applicazione del microchip ai cani non identificati;
 - e. le vaccinazioni antirabbica (prima di essere ceduti a privati a ad associazioni di volontariato per la protezione degli animali);
 - f. altre vaccinazioni relative a malattie trasmissibili che verranno di volta in volta specificate al Gestore;

- g. il trattamento antiparassitario contro l'echinococcosi (prima di essere ceduti a privati a ad associazioni di volontariato per la protezione degli animali)l'assistenza per gli animali che di volta in volta vengono segnalati dal Gestore;
 - h. la gestione della scorta farmaceutica presente presso l'ambulatorio del Canile;
 - i. la definizione della razione alimentare dei cani;
 - j. la verifica periodica della situazione clinica del canile ai fini della predisposizione di eventuali interventi sanitari mirati (es. disinfestazioni);
- 3. Ulteriori standards prestazionali che il Gestore intendesse garantire, devono essere comunicati al Servizio Veterinario dell'AUSL di Piacenza e al Comune di Fiorenzuola d'Arda.
 - 4. I medici veterinari convenzionati, sono responsabili della compilazione delle certificazioni sanitarie di loro competenza ovvero:
 - 5. registrazione delle visite e conseguenti terapie sulle schede individuali dei cani;
 - 6. registrazione di decesso di un animale sul registro di carico e scarico;
 - 7. certificazione di eutanasia, previa anestesia generale, dei cani effettuati da malattia grave ed incurabile e con sofferenza in atto.
 - 8. Nell'ambulatorio del canile è vietata la cura di animali non iscritti al registro di carico e scarico.

Art. 15 - Limitazione delle nascite

- 1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
- 2. Il Gestore del canile assicura l'attività di assistenza veterinaria su tutti gli animali del Canile.
- 3. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dell'AUSL di Piacenza, qualora tale attività sia compatibile con le funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso il canile e da veterinari liberi professionisti,

Art. 16 - Soppressione

- 1. Le soppressioni dei cani affetti da malattia grave ed incurabile con sofferenza in atto vengono disposte dai medici veterinari della struttura.
- 2. Le soppressioni dei cani che per caratteristiche comportamentali, nonostante adeguati percorsi rieducativi e di socializzazione, siano giudicati pericolosi, sono proposte dal Gestore, autorizzate dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Piacenza ed effettuate da medici veterinari della struttura.
- 3. Tutte le soppressioni verranno, a cura del veterinario convenzionato, documentate sulla scheda individuale ed annotate sul registro di carico e scarico.

Art. 17 - Decessi

- 1. Tutti i decessi verranno, a cura del veterinario, documentati sulla scheda individuale ed annotati sul registro di carico e scarico.
- 2. Il servizio veterinario dell'AUSL di Piacenza qualora necessario provvederà a disporre tutti gli esami ed accertamenti necessari al fine di stabilire la causa del decesso.

Art. 18 - Smaltimento delle spoglie

1. Le soglie dei cani deceduti presso il Canile devono essere smaltite nel rispetto della normativa vigente.

Art. 19 - Attività del personale del canile

1. Il Gestore garantisce, con i propri operatori, l'attività per tutti i giorni della settimana.
2. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda concorda con il gestore gli orari di apertura ai fini dell'erogazione dei servizi previsti. Tali orari devono essere affissi a cura del Gestore, in modo visibile all'ingresso del canile.

Art. 20 - Apertura al pubblico

1. Il Comune di Fiorenzuola d'Arda concorda con il gestore i tempi e le modalità di accesso della cittadinanza al canile.
2. Sulla base di ciò il Gestore deve rendere noto mediante apposita comunicazione alle Anagrafi Canine dei Comuni aderenti al Canile:
 - a. Gli orari di apertura al pubblico, affissi inoltre all'ingresso del canile);
 - b. Il nominativo del referente per eventuali problematiche;
 - c. nr. telefono ed indirizzo di posta elettronica;
3. Il personale addetto al canile accompagna i visitatori che vogliono accedere alle strutture durante l'orario di apertura al pubblico e fornire loro dati, informazioni e segnalazione per gli affidi.
4. Per la salvaguardia del benessere degli animali, la tutela della loro salute e per garantire la sicurezza dei visitatori, è fatto divieto di accedere nei seguenti spazi: aree sanitarie, aree di osservazione, aree di isolamento ed aree dei servizi. Può essere concessa una tantum l'autorizzazione da parte del Comune di Fiorenzuola d'Arda, per l'accesso guidato a chi ne faccia espressa e motivata richiesta scritta, alle suddette aree. La visita dovrà avvenire in presenza di un responsabile del Canile.

Art. 21 - Tariffe

1. Le tariffe di seguito indicate, relative ai servizi resi dal Canile a privati, sono da addebitare al proprietario del cane con rilascio di regolare ricevuta, cui sarà allegato l'elenco delle prestazioni erogate compilando il modulo apposito (allegato al presente Regolamento).

Permanenza giornaliera al canile € 8/10 giorno a seconda della taglia del cane

Rinuncia di proprietà di cani di oltre 5 mesi di età € 150,00 ;

Rinuncia di proprietà di cucciolata € 100,00 ;

Cattura e recupero e trasporto del cane in canile (€ 100) se il proprietario impossibilitato al recupero del cane direttamente al canile il cane potrà essere consegnato direttamente all'abitazione con l'applicazione di un'ulteriore spesa in base ai km percorsi e calcolata sulle tabelle ACI

Prestazioni veterinarie: (applicate nel caso di recupero di un cane vagante che necessiti di interventi sanitari)

Visita € 28,00

Vaccinazione € 34,00

Certificazione € 20,00

Sedazione € 24,00

Anestesia locale € 24,00

Applicazione microchip € 15,00

Eutanasia in anestesia € 50,00

RX € 42,00

Ecografia € 70,00
Es.coprologico € 13,00
Es.urine €16,00
Raschiato cutaneo € 16,00
Es.colturali dermatofiti € 22,00
Es.citologico €25,00
Sverminazione €12,00
Prevenzione filaria < 10 kg. €25,00
Prevenzione filaria 10-20 kg. €30,00
Prevenzione filaria 21-30 kg. € 35,00
Prevenzione filaria >30 kg. € 40,00
Sutura ferita € 15,00
Terapia specifica come da scheda clinica €/variabile come da dettaglio scheda.

2. Il Gestore potrà addebitare al proprietario del cane i rimborsi delle eventuali comunicazioni (telegrammi, raccomandate ecc..) sostenute per il rintraccio dello stesso.
3. I proventi delle offerte a favore del Canile unitamente a quanto spettante, relativamente alle tariffe di cui sopra, sono destinati al miglioramento delle condizioni di vita degli animali presenti, nonché ad iniziative di potenziamenti della campagna affidi e dell'informazione sulla tutela degli animali.
4. Le tariffe di cui sopra dovranno essere esposte al pubblico mediante tabella affissa all'ingresso del canile.
5. E' prevista la revisione delle tariffe con cadenza biennale e comunque in coincidenza con l'aggiornamento, da parte dell'Ordine del tariffario veterinario.

Art. 22 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento che non rappresentino violazioni di norme sovra ordinate, fatte salvo in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia nonché le relative ammende, sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 16 della L. 3/2003.
2. Per l'inosservanza alle disposizioni in materia di controllo della popolazione canina si applicano le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.